

TORNATA DEL 30 LUGLIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO PISANELLI

SOMMARIO. *Congedi.* = Seguìto della discussione dello schema di legge sull'esazione delle imposte dirette — Approvazione degli articoli 42 e 43 nuovamente redatti dalla Giunta — Aggiunte dei deputati Garau e Cancellieri, oppugnate dal relatore Villa Pernice — L'una è respinta, l'altra ritirata — Tutti gli articoli sono approvati. = Discussione generale dello schema di legge per una nuova convenzione colla società Vittorio Emanuele per il proseguimento delle linee ferroviarie calabro-sicule — Considerazioni del deputato Araldi, e sua opposizione circa alcune linee — Istanze d'ordine del deputato Massari G., e risposte del deputato Depretis — Osservazioni dei deputati Cicarelli e Cadolini sulle linee proposte e sul voto motivato dalla Giunta pel compimento della rete — Osservazioni del presidente del Consiglio e dei deputati Cortese e Avitabile in appoggio della convenzione — Chiusura della discussione generale — Discorso del deputato Depretis all'articolo 1 contro la convenzione, e suo svolgimento di un controprogetto della minoranza della Commissione — Il deputato La Porta lo combatte, sostenendo la convenzione.

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Per urgenti affari il deputato Donati chiede un congedo di giorni cinque; il deputato Righi di sei; il deputato Arrigossi di quattordici.

Cotesti congedi sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette.

Come la Camera sa, furono rinviati alla Commissione gli articoli 42, 43 e 52 con alcuni emendamenti. Prego il signor relatore di esporre le deliberazioni della Giunta in proposito.

VILLA PERNICE, relatore. Vari emendamenti erano stati presentati al banco della Presidenza nella tornata di ieri, dei quali tre relativi all'articolo 42.

Il primo dell'onorevole Merizzi, che voleva fosse aggiunto il nome, cognome e paternità del debitore.

Il secondo dell'onorevole Cancellieri, il quale desiderava fosse aggiunto l'obbligo della notifica ai creditori ipotecari, aventi ipoteche iscritte secondo il nuovo Codice civile.

Finalmente il terzo era dell'onorevole Melchiorre, il quale desiderava che dopo le parole « nella gazzetta ufficiale della provincia, » fossero aggiunte le parole: « ove legalmente domicilia il creditore ipotecario iscritto. »

La Commissione raunatasi e consultate anche persone competenti nella materia, sarebbe venuta, d'accordo anche coi ministri delle finanze e di grazia e giustizia, a riformare l'articolo 42 in codesto modo; ne do lettura:

« Art. 42. L'avviso d'asta per la vendita degli immobili si trascrive gratuitamente nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, e quindi si pubblica nel comune, nel capoluogo del circondario e della provincia, e si inserisce nella gazzetta in cui si pubblicano gli avvisi ufficiali della provincia, venti giorni prima del giorno fissato per la vendita; contiene, oltre all'ora, al giorno ed al luogo nel quale vi sarà l'asta, il nome, il cognome e la paternità del debitore, la descrizione degli immobili da vendersi, le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario e la rendita.

« L'esattore dovrà mandare per mezzo postale con raccomandazione l'avviso d'asta al debitore, ai direttari ed usufruttuari dei beni da vendersi, in quanto risultino dai registri del censo, ed ai creditori aventi ipoteca su di essi.

« L'avviso sarà diretto al domicilio dei destinatari, e sarà diretto ai domiciliatari quanto a quei creditori ipotecari che abbiano eletto diverso domicilio in esecuzione del paragrafo 2 dell'articolo 1987 del Codice civile.

« Sopra domanda, anche soltanto verbale dell'esat-